

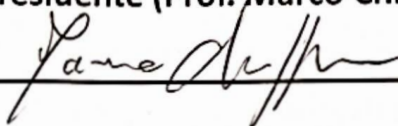


STATUTO

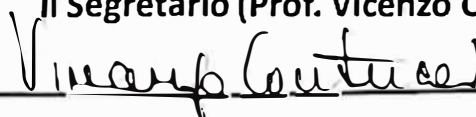
Associazione di Promozione Sociale

Hermes Hg

Il Presidente (Prof. Marco Chiappini)



Il Segretario (Prof. Vincenzo Contucci)



*Approvato dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione
in data 05 ottobre 2024*

Costituzione, denominazione, sede legale, durata

ART. 1

1-1 È costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata **Hermes Hg - APS** (di seguito più brevemente indicata in questo Statuto anche come "Associazione").

La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1-2 L'Associazione ha la sede legale in Arpino (FR), Via Pelagalli n° 3 (sede della sezione I.T.I.S. dell'I.I.S. "Tulliano"), la sua durata è illimitata, fatto salvo scioglimento volontario votato a maggioranza da un'Assemblea all'uopo convocata. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Scopo ed oggetto sociale

ART. 2

2-1 L'Associazione (nata con il precipuo intento di ricordare, promuovere e sostenere l'Istituto Tecnico Industriale Statale ad indirizzo Chimica e Materiali, "Nicola Parravano" di Arpino e festeggiare degnamente nel 2024, i 65 anni di vita istituzionale della scuola) è autonoma, aconfessionale, non ha finalità politiche ed opera senza scopo di lucro.

2-2 Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del d.lgs. 117/2017.

2-3 L'Associazione di Promozione Sociale "Hermes Hg APS" si propone di proseguire nel corso degli anni le proprie attività con lo scopo di svolgere iniziative a favore degli associati come pure di terzi, nel pieno rispetto delle Leggi della libertà e dignità degli stessi, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e in modo conforme al dettato del d.lgs. n. 117/2017 (art. 5, comma1).

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento (senza scopo di lucro), di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, *(alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)*;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2-4 Nel rispetto di quanto indicato e previsto ai commi 2-1 e 2-2 del presente articolo, l'Associazione più in particolare, persegue le seguenti finalità:

A) Promuovere il patrimonio culturale, storico, sociale, artigianale e proto-industriale di Arpino e del territorio limitrofo, con particolare riguardo allo studio della chimica applicata alle tecniche industriali, attraverso iniziative e manifestazioni quali convegni, commemorazioni, gare culturali su materie scientifiche, letterarie, conferimenti di premi, titoli di onore, e benemeritenze nel campo delle scienze sperimentali, delle scienze tecniche, delle arti, della letteratura, della storia italiana e locale.

B) Organizzare e riunire periodicamente gli ex alunni, docenti e personale ATA dell'I.T.I.S. "N. Parravano" di Arpino e più in generale, tutti coloro che sono interessati agli argomenti e alle iniziative proposte.

C) Essere aperti alla collettività territoriale al fine di conservare e sviluppare i reciproci rapporti umani e culturali.

D) Valorizzare la figura, le mansioni e le competenze del Perito Chimico (Tecnico delle industrie chimiche).

E) Favorire l'informazione reciproca tra il mondo della scuola ad indirizzo tecnico e quello del lavoro, anche attraverso l'organizzazione e/o la promozione di stages, con collaborazioni scientifiche, corsi formativi, visite guidate agli stabilimenti industriali e iniziative affini.

F) Patrocinare ed incentivare ogni attività diretta alla salvaguardia ed al recupero della tradizione storico-culturale e demo-antropologica del territorio, unitamente al recupero e valorizzazione dei beni materiali e immateriali presenti.

G) Preservare, rilevare e promuovere le risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di riferimento.

H) Prevenire azioni dannose nei confronti delle risorse di cui alla precedente lettera G).

I) Attuazione dei principi di uguaglianza, di solidarietà, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi.

L) Educare e sviluppare ai valori della democrazia e della persona.

M) Contribuire a realizzare uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali.

N) Operare per il superamento di tutte le forme di disagio sociale in particolare in ambito scolastico.



Vincenzo Lombardi
Fano Chir/

O) Affermare il diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente.

P) Promuove le pari opportunità in attuazione dei principi riferiti agli articoli 3 e 37 della Costituzione.

Soci

ART. 3

3-1 Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

3-2 È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4

4-1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo (dopo la prima fase costitutiva) un'apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

4-2 All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, inoltre, verrà effettuata l'iscrizione nel Libro Soci, il richiedente acquisirà così ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto a:

- partecipare in condizioni di parità, a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare in condizioni di parità, alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, ovvero alle Assemblee regolarmente convocate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 6

6-1 I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi.

Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa e dalla legge.

6-2 I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento adottato e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito anche in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7

7-1 I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

I. - Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione; essi hanno i medesimi diritti e doveri dei soci Ordinari.

II. - Soci Ordinari, sono coloro che trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, siano, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, ammessi dietro loro domanda, a far parte dell'Associazione.

III. - Soci Onorari, sono soggetti (persone fisiche e giuridiche) nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari benemeritenze nel campo della chimica, della medicina, delle scienze, dello sport delle arti e della cultura in generale o comunque abbiano a qualunque titolo, dato lustro alla città di Arpino e/o all'Istituto Chimico "N. Parravano" e/o al territorio nazionale.

La qualifica di Socio Onorario è a vita, fatta salva la facoltà dell'interessato di dimettersi.

7-2 Solo i soci Fondatori e Ordinari, hanno diritto di voto e sono eleggibili per ricoprire cariche sociali.

Perdita della qualifica di socio

ART. 8

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per:

- Dimissioni
- Esclusione per mancato versamento della quota associativa annuale.
- Radiazione (quando il socio si è reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede legale; per aver svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione; per aver commesso un grave atto di indisciplina o aver dimostrato scarso spirito associativo).

ART. 9

9-1 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dall'annotazione sul Libro Soci.

9-2 L'esclusione o la radiazione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi al precedente Articolo 8, alle disposizioni del presente Statuto e ad eventuali regolamenti e/o deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione della stessa nel libro soci.

9-3 Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio, senza necessità di alcuna formalità.

9-4 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail. I soci di cui all'Art 8, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Organi dell'Associazione

ART. 11

Sono Organi dell'Associazione:

- A) L'Assemblea degli associati.
- B) Il Consiglio Direttivo.
- C) Il Presidente.
- D) Il Collegio dei Probiviri.
- E) Il Collegio Sindacale, Organo di Controllo facoltativo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla Legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo.

ART. 12

Assemblea (Norme generali)

12-1 L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo.

12-2 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno tra i dieci e i trentuno giorni prima della data di svolgimento.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso delegata, mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a mano. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in eventuale seconda convocazione.

All'Assemblea partecipano i Soci Fondatori, Ordinarie e Onorari.

Solo i soci eleggibili (ovvero: Fondatori e Ordinari), possono rappresentare per delega i soci assenti.

Ogni socio non può portare più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione (Art. 17-1) ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13

Assemblea ordinaria.

13-1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sono presenti e rappresentati per delega almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in regola con il pagamento delle quote sociali degli ultimi tre anni.

Trascorsa mezz'ora la seduta passa in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

13-2 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- Elezione del Consiglio Direttivo;
- elezione del Collegio dei Proviviri;
- elezione del Collegio Sindacale (al verificarsi dei presupposti previsti dalla Legge);
- approvazione del rendiconto economico-finanziario (Bilancio d'esercizio – consuntivo);
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- può procedere alla ratifica, qualora richiesto dal Consiglio Direttivo, della carica di Presidente Onorario.

Manfredonia
F. S. Diffini

13-3 L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario (Bilancio d'esercizio – consuntivo) predisposto dal Consiglio Direttivo (Art. 25-1).

ART. 14

Assemblea straordinaria.

14-1 L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sulla fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'assemblea Straordinaria si riunisce inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

14-2 Per la validità dell'Assemblea Straordinaria, valgono le stesse norme dell'Assemblea Ordinaria, fatto salvo quanto previsto per le modifiche dello Statuto (Art. 26).

ART. 15

Consiglio Direttivo (Norme generali)

15-1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 15 (quindici) membri eletti fra gli associati (Fondatori e Ordinari); il numero dei membri è determinato dall'Assemblea, in un numero dispari compreso tra 7 e 15.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 20 giorni per nuove elezioni.

15-2 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

15-3 Al fine di suddividere al meglio il lavoro necessario alla gestione della vita associativa il Consiglio Direttivo può, qualora sia ritenuto opportuno, eleggere il Tesoriere/Cassiere e il Segretario.

Sarà facoltà del Consiglio preparare e stilare apposito Regolamento, che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'Approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

15-4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail, da spedirsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

41 FOS:10/10/10

Vincenzo Lombardi
Piero Chiffi

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, sono redatti a cura del Segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 16

Consiglio Direttivo (Funzioni)

16-1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ed opera per l'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea Generale dei Soci (Art. 12-1).

16-2 Al Consiglio Direttivo, nell'ambito delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e nel promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, compete inoltre:

- a) Proporre l'importo delle quote sociali annue all'Assemblea Generale dei Soci alla quale è demandata la decisione, delibera sull'ammissione dei nuovi Soci da sottoporre all'Assemblea;
- b) delibera circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- c) delibera sui rapporti con altre associazioni o Enti vari;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- f) redige il rendiconto economico-finanziario (Bilancio d'esercizio – consuntivo);
- g) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- h) stipula gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- i) nomina eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- l) propone e motiva le variazioni statutarie;
- m) vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordina le stesse;
- n) determina la quota sociale associativa.

ART. 17

Il Presidente

17-1 Il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione può delegare la firma sociale al Vice Presidente o a uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

17-2 In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 18

Il Collegio dei Probiviri.

18-1 Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri.

L'Assemblea Generale dei Soci, oltre ai 5 (cinque) membri effettivi, elegge 2 (due) supplenti; in sede di prima riunione viene eletto nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dura in carica tre anni e i loro membri sono rieleggibili.

Firma del Vice Presidente

18-2 Se vengono a mancare membri del Collegio in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Al Collegio dei Probiviri è affidata la risoluzione, secondo diritto ed equità e con dispensa da ogni formalità, di tutte le controversie tra l'Associazione e i soci, comprese quelle relative alla impugnazione di eventuali provvedimenti di espulsione, nonché di tutte le controversie tra i soci in dipendenza del rapporto associativo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, che delibera a maggioranza dei componenti devono essere adottate con congrua motivazione entro tre mesi dal ricorso e sono definitive.

18-3 Il Collegio dei Probiviri, eventualmente, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 19

Il Collegio Sindacale (Organo di Controllo)

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.

I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea, in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali), saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Il Vice Presidente

ART. 20

20-1 Il Vice Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, svolgendo tutte le funzioni spettanti al Presidente stesso.

20-2 In caso di dimissioni, del Presidente, il Vice Presidente convoca inderogabilmente, entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente onorario

ART. 21

21-1 Il Consiglio Direttivo, o almeno n. 10 Soci presenti nell'Assemblea, hanno la facoltà di proporre all'Assemblea stessa, l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un Socio che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla creazione, crescita e sviluppo, di iniziative atte a promuovere e valorizzare l'I.T.I.S. "Chimica e Materiali" di Arpino.

21-2 Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, contribuisce alla promozione dell'Associazione, delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è votata all'unanimità dal Consiglio Direttivo (può essere ratificata dall'Assemblea ordinaria), è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Funzioni di Segretario e Tesoriere

ART. 22

22-1 Il Segretario e il Tesoriere qualora eletti dal Consiglio Direttivo, provvedono nell'ambito delle rispettive competenze alla pratica e regolare attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea (qualora espressamente indicate).

22-2 Spetta al tesoriere tenere la contabilità e predisporre il Bilancio dell'Associazione, spettano al Segretario la tenuta dei libri non contabili dell'Associazione.

Pubblicità e trasparenza degli atti

ART. 23

23-1 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci d'esercizio o Rendiconti finanziari annuali.

23-2 Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; I Soci che desiderano avere copia dei documenti dovranno farsi carico delle relative spese.

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 24

24-1 L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) beni mobili e immobili posseduti o che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti e/o programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

24-2 Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione) non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

24-3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Finanziario

ART. 25

25-1 L'esercizio sociale va dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formalizzato il Bilancio d'esercizio (consuntivo), che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

25-2 Dal Bilancio d'esercizio (consuntivo), devono risultare ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

È fatto divieto all'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione.

Fanno Chi/fin V. Mangolombardo

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario (Bilancio consuntivo) da presentare all'Assemblea ordinaria degli associati (Art. 13-3).

Modifiche statutarie - Scioglimento

ART. 26

26-1 Spetta al Consiglio Direttivo proporre eventuali modifiche o variazioni allo Statuto (Art. 16-2 comma I).

26-2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione (Art. 14).

Per modificare lo Statuto in prima convocazione, è necessario il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

26-3 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni assembleari relative al rendiconto economico-finanziario (Bilancio consuntivo) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

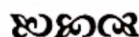
Controversie

ART. 27

27-1 Qualsiasi controversia tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Proviviri (Art. 18).

Il Collegio dei Proviviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento.

27-2 Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si farà riferimento al Codice Civile.



*Statuto (strutturato in 27 articoli)
approvato dall'Assemblea dei Soci
In data: __05 ottobre 2024__*

Uscito Contee
Pao d'ipm